

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE
E DELIBERAZIONI

Sezione Prima

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CIRCOLARI

Veterinaria

Circolare 10 maggio 1994, n. 11.

Lr 28 dicembre 1993, n. 60.

(Indirizzata a: Ulss; Comuni; Settori veterinari delle Ulss; Presidi veterinari multizonali; Associazioni protezionistiche; Sindacato italiano veterinari medicina pubblica; Sindacato italiano veterinari liberi professionisti)

Com'è noto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 111 del 31-12-1993 è stata pubblicata la legge regionale 28-12-1993, n. 60 «Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo».

L'adozione di detta legge è stata necessaria per poter dar corso in ambito regionale alle disposizioni fortemente innovative introdotte dalla legge nazionale 14-8-1991, n. 281.

Punti qualificanti della nuova legge sono:

- la distinzione tra canili sanitari, la cui gestione spetta alle Ulss che devono garantire la custodia temporanea e il ricovero dei cani nei casi previsti dal regolamento di polizia veterinaria o in attesa della restituzione al proprietario, e i rifugi per cani, la cui gestione spetta ai comuni, che devono garantire il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione al proprietario;
- l'individuazione dei comuni quali enti tenuti a provvedere alla ristrutturazione di canili esistenti nonché a costruire nuovi rifugi per cani;
- l'indicazione dei criteri che devono essere adottati per il risanamento dei canili esistenti e la costruzione dei rifugi, nonché l'impegno per la Regione di individuare i comuni nell'ambito dei quali ubicare i rifugi e la quota di partecipazione di ogni comune all'onere connesso alla costruzione e alla gestione dei rifugi stessi;
- la conferma delle competenze strettamente sanitarie delle Unità locali socio-sanitarie, che devono operare attraverso i presidi veterinari multizonali, con competenze provinciali, e i settori veterinari;
- l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali operanti nella nostra Regione, che sono chiamate a una stretta collaborazione con le strutture istituzionalmente deputate all'attuazione della legge;
- la previsione dell'obbligo, per le Ulss e per i comuni, di predisporre e attuare, con la collaborazione delle associa-

- zioni protezionistiche, programmi di informazione e di educazione rivolti alla scuola e ai cittadini e corsi di aggiornamento e di formazione per il personale addetto;
- l'istituzione di corsi regionali per il riconoscimento della qualifica di guardie zöofile volontarie e l'individuazione delle relative competenze;
- l'indicazione di precise norme per la tutela dei gatti e per l'assunzione di iniziative per il loro controllo demografico;
- l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio regionale relativo alla tutela degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo nel quale confluiranno anche i fondi erogati dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della ls n. 281/1991.

Dopo il rapido «excursus» sulle principali novità introdotte dalla legge in oggetto, si ritiene necessario fornire le opportune direttive attuative soprattutto in relazione alle norme della legge per le quali sono stati manifestati dubbi interpretativi e avanzate richieste di chiarimento.

Art. 3 - Anagrafe canina

Viene confermato che l'anagrafe canina è istituita presso i settori veterinari delle Ulss. Ciò non esclude la possibilità che si faccia riferimento, per le operazioni di iscrizione, al comune di residenza del proprietario o detentore, secondo le modalità a suo tempo indicate con le disposizioni esecutive della Lr n. 48/1987 approvate con delibera della Gr n. 5249 del 5-8-1988.

Per quanto attiene gli obblighi previsti dal comma 3 per gli allevatori e i commercianti di cani, si ritiene che, in caso di trasgressione, debba essere applicata la sanzione prevista per la violazione del comma 2 dello stesso articolo.

Art. 4 - Tatuaggio

È allo studio la possibilità di adottare nella nostra Regione il sistema di identificazione dei cani a mezzo «microchips». Peraltro le difficoltà connesse alla necessità di far riferimento a uno standard unico, anche a livello Cee, non permettono la realizzazione in tempi brevi dell'iniziativa suddetta.

Mentre si fa riserva di notizie al riguardo, è necessario comunque nel frattempo procedere con il tradizionale tatuaggio.

Art. 5 - Profilassi

Il primo comma prevede che le Ulss effettuino, servendosi di strutture proprie o riconosciute, interventi preventivi e successivi, finalizzati anche al controllo delle nascite.

Poiché si fa riferimento al «consumo dei detentori» è chiaro l'intento del legislatore di prevedere la possibilità di effettuare detti interventi anche su animali di proprietà.

In proposito, la formulazione poco chiara dell'art. 2, comma 1, della legge n. 281/1991, potrebbe portare alla conclusione della gratuità degli interventi effettuati presso gli ambulatori delle Ulss, oltre che per gli animali randagi, anche per quelli di proprietà.

Ciò appare inaccettabile, per una serie di comprensibili ragioni, non ultime il numero eccessivo di richieste che si

